

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

BERGAMO – LECCO –SONDRIO

Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a – 24128 Bergamo

Repertorio n. 182

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
SISMICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO ALER DENOMINATO "TORRE
NORD-OVEST" SITO IN SONDRIO, VIA MAFFEI 80 identificato
con ID 3357053 nell'ambito del Programma "SICURO, VERDE
E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA" - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di
cui al FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (art. 1 co. 2 lett. c punto 13 del D.L.
n. 59/2021 e s.m.i.) - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di cui al
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA. Intervento finanziato dall'Unione Europea -
NextGenerationEU.

CUP B79J21034240006 – CIG 97646457F6

L'anno duemilaventitre il giorno 27 (ventisette) del mese di
novembre presso l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE di Bergamo – Lecco – Sondrio, avanti a me

dr.ssa Mariagrazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'Azienda con Determina del Direttore Generale n. 21 in data 06.02.2015, sono comparsi i signori:

a) Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre nato il OMISSIS a OMISSIS C.F. OMISSIS, nella sua qualità di Direttore Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO, con sede in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 24.07.2015;

b) Christian Cerquozzi, nato il OMISSIS a OMISSIS e residente ad OMISSIS in Via OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'impresa CONSORZIO ARTEK, con sede in Circonvallazione Nomentana n. 182 - 00162 Roma - C.F e P. IVA 11533421001, in forza di procura speciale in data 19.09.2023 Rep. N. 44992 a firma del Notaio dott.ssa Maria Cristina Spicci, depositata agli atti di seguito denominato "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che in seguito a procedura ristretta, le cui risultanze sono state approvate con provvedimento assunto da INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza, prot. n. 0184682 del 23.06.2023, di cui ALER ha preso atto con Determinazione ALER BG-LC-SO del DG n. 464 in data 11.07.2023, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto è stato aggiudicato al CONSORZIO ARTEK, con sede in Circonvallazione Nomentana n. 182 - 00162 Roma - C.F e P. IVA 11533421001, con un punteggio complessivo di 54,435 punti e per l'offerta sconto del 11,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 2.941.661,52 e pertanto per un importo di € 2.603.370,45 per l'attività di progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, oltre ad € 268.949,52 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;

- che il Consorzio ha indicato quale consorziata esecutrice l'Impresa C.F.C. S.R.L. con sede in Via Fontana Dell'Oste n. 27/A - 00034 Colleferro (RM) - C.F. e P.I. 09249161002;

- che il Consorzio ha indicato quali progettisti incaricati (raggruppati in R.T.P.):

- GIAMOGANTE ENGINEERING SRLS, con sede in Largo C. Graziosi n. 5 - 02100 Rieti (RI), C.F. e P.IVA 01241580578;

- ING. FABIO SANTORI, con sede in Largo C. Graziosi n. 5 - 02100 Rieti (RI), C.F. OMISSIS e P.IVA 00987240579;

- ING. SIMONE GEMINI, con sede in Via Buonarroto n. 261 - 67051 Avezzano (AQ), C.F. OMISSIS e P.IVA 02138820663;
- che è stata accertata, in capo all'Aggiudicataria, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti;
- che è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- che con verbale sottoscritto in data 21.07.2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNC, è stato disposto l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

1) Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida la PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SISMICA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI

PERTINENZA DELL'EDIFICIO ALER DENOMINATO "TORRE
NORD-OVEST" SITO IN SONDRIO, VIA MAFFEI 80
DELL'INTERVENTO IDENTIFICATO CON ID 3357053
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE:
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 - CUP B79J21034240006 -
CIG 97646457F6, al CONSORZIO ARTEK, con sede in
Circonvallazione Nomentana n. 182 - 00162 Roma - C.F e P.
IVA 11533421001, per la quale il legale rappresentante accetta
e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire la progettazione
esecutiva ed i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate
negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte
integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente allegati e precisamente:

a) Procura Speciale, assunta per scrittura privata autenticata
dal Notaio dott.ssa Maria Cristina Spicci in data 19.09.2023
Rep. N. 44992;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto - Parti I e II;

c) il Progetto Definitivo posto a base d'appalto, corredato dal
relativo elenco;

d) i seguenti elenchi prezzi ufficiali:

- Prezziario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche -
Aggiornamento Straordinario 2022, approvato con DGR
XI/6764 del 25/07/2022;
- Listino DEI - Prezzi Informativi dell'edilizia - Nuove

costruzioni 1° Semestre 2022;

• Listino DEI - Prezzi Informativi degli impianti elettrici e speciali 1° Semestre 2022;

• Listino DEI - Prezzario Impianti Tecnologici 1° Semestre 2022;

• Elenco Misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici - addendum al Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia approvato con Deliberazione n° XI/3277 del 23/06/2020;

e) l'elenco e le analisi dei nuovi prezzi;

f) il cronoprogramma di progetto;

g) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008;

h) il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 c. 1 lett. h e dell'allegato XV p.to 3 del D.Lgs. 81/2008;

i) le Polizze di garanzia;

j) l'Offerta Economica;

k) l'Offerta Tecnica;

l) la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi;

m) la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

n) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019;

o) il codice etico di ALER BG-LC-SO scaricabile gratuitamente al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/chi->

[siamo/codice-etico/](#).

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel capitolato, nel progetto posto a base d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto a base d'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. Tutti i suddetti documenti, visionati ed integralmente accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma InGaTe Invitalia Gare Telematiche con Codice Bando di Gara "tender 661", sezione "Allegati dell'Avviso", e archiviati nel fascicolo di gara conservato presso l'Ufficio Appalti.

2) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlate ed inscindibili. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

3) Responsabilità dell'appaltatore e obblighi specifici:

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato Speciale d'Appalto si precisa in questa sede quanto di seguito esposto:

a. Obblighi specifici relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH):

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

b. Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità:

1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla

stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la

documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

3. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi di quanto indicati nel Disciplinare di gara, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

c. Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia

contabile:

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che potranno essere adottati dalla Stazione Appaltante. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

d. Obblighi specifici del PNC relativi alla comprova del conseguimento di obiettivi:

1. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

2. È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato oggetto del

presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, al Contratto allo stesso affidato, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità richiesti. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti.

4) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € 132.126,72 è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. KL026282/DE in data 31.07.2023 rilasciata da KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

5) Obblighi assicurativi: ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto – parte I, l'Appaltatore:

a. ha consegnato polizza assicurativa n. PI-5926912300, rilasciata da ARCH INSURANCE (EU) DAC per le opere oggetto del contratto, a copertura della responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività a essa connesse, ivi compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo.

b. ha consegnato polizza assicurativa n. 2015900 in data 01.08.2023 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A. per le opere oggetto del contratto, a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (anche preesistenti) verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

6) Importo del contratto: il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. dddd) e 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010. L'importo contrattuale è pari a € 2.872.319,97 di cui:

- € 2.603.370,45 per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;

- € 268.949,52 per costi di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.

7) Tempo utile per la progettazione esecutiva, penali,

approvazione del progetto esecutivo: Nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto - parte I, l'Appaltatore dovrà eseguire ed ultimare la progettazione esecutiva **entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dal verbale che ha ordinato l'inizio di detta attività, sottoscritto in data 21.07.2023 (e successivo verbale di proroga di giorni 6 sottoscritto in data 25.08.2023). I termini di adempimento si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore. Fatto salvo quanto previsto in tema di risoluzione del contratto per grave inadempimento, in caso di mancato rispetto di detto termine troveranno applicazione le penali di cui al capitolato speciale d'appalto - parte I.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del capitolato speciale d'appalto - parte I, il progetto esecutivo è soggetto a verifica preventiva.

A conclusione con esito positivo dell'attività di verifica, la stazione appaltante procederà all'approvazione del progetto esecutivo. Qualora il progetto esecutivo non sia meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

8) Revisione prezzi: Si applica quanto previsto dall'art. 29

del D.L. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, e dall'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, ove applicabili ratione temporis, ovvero la disciplina generale di cui al D.Lgs. 50/2016.

9) Condotta dell'attività di progettazione esecutiva e dei

lavori: La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori devono essere sempre effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine della progettazione e del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

10) Anticipazione: ai sensi dell'art. 42 del capitolato speciale

d'appalto, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, oltre IVA, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori alle condizioni previsti dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

11) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni e nella misura fissate dal CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I. Ai sensi dell'art. 59 co. 1 - quater del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto – parte I, il corrispettivo contrattuale per l'attività di progettazione esecutiva sarà riconosciuto come segue:

- l'80% all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, a seguito dell'ottenimento del Verbale Conclusivo di Verifica con esito positivo;

- il 20% all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora il progetto esecutivo non sia meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. e, in tal caso, nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. In fase di esecuzione dei lavori, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti sulla base di Stati Avanzamento Lavori emessi con le modalità, i termini ed alle condizioni previsti dal capitolato speciale d'appalto – parte I e dal D.M. n. 49/2018 e s.m.i. Il pagamento della rata di saldo avverrà con le modalità, i termini ed alle condizioni previsti dal capitolato speciale d'appalto – parte I e dal D.M. n. 49/2018 e s.m.i. Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettive dei lavori eseguiti. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice fatto salvo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto – parte I. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

CONSORZIO ARTEK (Consorzio)

ISTITUTO BANCARIO: OMISSIS

IBAN: OMISSIS

Duilio Palluzzi, nato il OMISSIS a OMISSIS, e residente a OMISSIS in Via OMISSIS, C.F. OMISSIS;

Anna Scaccia, nata il OMISSIS a OMISSIS, e residente a OMISSIS in Via OMISSIS, C.F. OMISSIS.

C.F.C. S.R.L. (Consorziata Esecutrice)

ISTITUTO BANCARIO: OMISSIS

IBAN: OMISSIS

Christian Cerquozzi, nato il OMISSIS a OMISSIS, e residente ad OMISSIS in Via OMISSIS, C.F. OMISSIS.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice MNYUOO - UOG di SONDRIO, destinataria della fattura. La fattura o la documentazione fiscale per il pagamento, intestata all'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio, dovrà obbligatoriamente riportare l'oggetto del

contratto, il CIG della procedura, il CUP del progetto, l'ID 3357053 nell'ambito del Programma "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (art. 1 co. 2 lett. c punto 13 del D.L. n. 59/2021 e s.m.i.) - D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021 di cui al FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA e il periodo di riferimento delle attività fatturate.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, nonché tutte le informazioni di cui sopra.

12) Tempi di esecuzione dei lavori: il limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare l'opera a regola d'arte in perfetta condizione d'uso è fissato in **n. 710 (settecentodieci) giorni naturali consecutivi** decorrenti dal verbale di consegna degli stessi. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. I termini di adempimento si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore.

Collaudo: il certificato di collaudo provvisorio dovrà essere emesso entro e non oltre sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo e il relativo certificato sono disciplinati dalle modalità indicate dal capitolato speciale

d'appalto e dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del Codice. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 co. 2 del D.P.R. n.207/2010 s.m.i., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Nell'ipotesi prevista dal co. dell'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

13) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni:

fatte salve le condizioni per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, in caso di ritardo nell'esecuzione o nell'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali previste dal capitolato speciale d'appalto - parte I. L'importo delle penali sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

L'intervento è finanziato con fondi riconducibili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I ritardi dei termini per la progettazione esecutiva, di avvio ed ultimazione dei lavori, confermati nella formulazione del Programma Esecutivo, può determinare la revoca dei finanziamenti, con i danni economici che ne derivano. Pertanto, qualora l'Appaltatore sia responsabile dei ritardi che hanno determinato il decadimento del finanziamento, detti danni economici verranno ripetuti all'appaltatore per grave inadempimento contrattuale. La penale dell'1% prevista nel capitolato speciale d'appalto - parte I si applica, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNC, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 3, rispettivamente, sotto paragrafi 3.a) 3.b) 3.c) e 3.d) del presente Contratto.

14) Premio di accelerazione: ai sensi dell'art. 50 co. 4 del D.L. n. 77/2021 e s.m.i., qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel contratto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della SA del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali riportato nel capitolato speciale d'appalto - parte I, mediante utilizzo delle somme

indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce Imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

15) Varianti: al di fuori delle migliorie tecniche offerte in gara dall'Appaltatore, nel progetto esecutivo non possono essere introdotte variazioni e/o addizioni al progetto definitivo, se non espressamente richieste e/o preventivamente approvate dagli organi competenti della stazione appaltante. Parimenti, in fase di esecuzione non possono essere introdotte varianti e/o modifiche alle opere come risultanti dal progetto esecutivo approvato, se non espressamente disposte dal Direttore Lavori e preventivamente approvate dagli organi competenti della stazione appaltante. Le varianti possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 49/2018, con le specifiche e le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto - parte I. Le varianti comprenderanno, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC, con il conseguente adempimento a cura dell'appaltatore di adeguamento del suo POS e di quello di eventuali subcontraenti interessati dalle opere in variante.

16) Sospensione e ripresa dei lavori: la sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 - fatte salve le deroghe previste dall'art. 5 della Legge n. 120/2020 ove ne sussistano i presupposti - con le modalità

dettagliate nel capitolato speciale d'appalto – parte I.

17) Proroghe: qualora l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per causa ad esso non imputabile, può chiedere, con domanda motivata, una proroga, che potrà essere concessa se ritenuta giustificata e purché la domanda arrivi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Per le modalità si rimanda a quanto specificatamente disciplinato nel capitolato speciale d'appalto – parte I.

18) Divieto di cessione del contratto e Subappalto: il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. È consentito il subappalto nei limiti di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal capitolato speciale d'appalto – parte I, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Appaltatore in sede di Offerta. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore, qualora conceda opere in subappalto non autorizzate, è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto. Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i

medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal D.L. n. 77/2021 relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do Not Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto. A tal fine, si specifica che il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3 del presente Contratto; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno 2022 recante i "Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizia".

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi

autorizzati in subappalto:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le opere relative alle categorie OG1 e OG11 nei limiti di legge.

19) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi

previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale. Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30. In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali. L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

20) Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme. Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la

facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.

21) Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale. Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

22) Risoluzione del contratto, Clausola risolutiva espressa: rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, nei casi esplicitati nel capitolato speciale d'appalto – parte I e nella normativa vigente.

23) Recesso: si richiama quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

24) Obblighi dell'appaltatore: L'appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto

l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni, degli obblighi e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto;
- documenti di gara;
- progetto definitivo a base d'appalto;
- offerte tecnica ed economica, rese in sede di gara dall'Appaltatore.

25) Trattamento dei dati personali: L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.

26) Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

27) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità:
ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e

Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia. A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza

e Tracciabilità” adottata in virtù delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario. ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

28) Disposizioni finali: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili. L'operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure

aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rimanda al capitolato speciale di appalto.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona del Cav.

Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

L'APPALTATORE CONSORZIO ARTEK nella persona di Christian Cerquozzi

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.